



# BANCA DELLE TERRE AGRICOLE - BTA

Roma, 15 marzo 2017



## BANCA DELLE TERRE AGRICOLE (BTA)

**Legge 28 luglio 2016, n.154, Art.16** – Istituzione della Banca delle terre presso l'ISMEA

### ○ Obiettivo

- costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni e delle aziende agricole di natura pubblica
- raccogliere, organizzare e dare pubblicità alle informazioni necessarie sulle caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali
- definire modalità e condizioni di cessione e di acquisto dei terreni




## BANCA DELLE TERRE AGRICOLE (BTA)

- **Nell'ambito della BTA, l'ISMEA può:**
  - realizzare uno o più programmi o progetti di ricomposizione fondiaria
  - stipulare apposite convenzioni con gli assessorati regionali e provinciali competenti per l'alimentazione della BTA con i terreni di proprietà delle Amministrazioni
  - promuovere forme di collaborazione e di partecipazione con le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e con le università e gli istituti superiori
  
- **L'accesso alla BTA è gratuito tramite sito ISMEA per gli utenti registrati**



## COME SI ALIMENTA LA BTA

### ISMEA - Attività fondiarie




L'ISMEA, cui è affidata l'amministrazione della BTA, alimenta la stessa con i terreni derivanti dalle proprie attività fondiarie





### Regioni e Province



Le Regioni e le Province Autonome possono alimentare la BTA con i propri terreni agricoli



La BTA può anche essere alimentata da altri soggetti pubblici interessati a dismettere i propri terreni



Ciascuna Amministrazione interessata procede poi individualmente alla scelta delle modalità e condizioni di cessione e di acquisto dei terreni



Banca delle  
Terre Agricole

## PRIMA OPERAZIONE DI VENDITA DEI TERRENI DELL'ISMEA

---

**La BTA è da oggi aperta sul sito**

[www.ismea.it](http://www.ismea.it)

**con l'esposizione della prima *tranche* dei terreni dell'ISMEA**

**per complessivi 8.582,21 ettari**

**I terreni saranno oggetto di vendita con le modalità previste  
dall'articolo 13, comma 4-quater, D.L. 193/2016**



## MODALITÀ DI VENDITA TERRENI ISMEA

---

### Articolo 13, comma 4-quater, D.L. 193/2016

- **Manifestazione d'interesse**, attraverso Banca della Terra, per uno o più lotti.
- **Procedura competitiva a evidenza pubblica** tra coloro che hanno manifestato interesse a seguito di avviso pubblico.
- **Trattativa privata**, in caso di esito infruttuoso.
- **Possibilità di mutuo ipotecario ISMEA** se la richiesta è effettuata da giovani.
- Risorse finanziarie della vendita finalizzate esclusivamente ad interventi in favore dei giovani.